



**Ordinanza municipale**  
**concernente la tassa base del servizio**  
**di raccolta e di eliminazione dei rifiuti**

(del 19 maggio 2020)

**IL MUNICIPIO DI BIASCA**

richiamato il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) del 17 febbraio 2020;

ordina:

**Art. 1 Campo d'applicazione**

(art. 3 / art. 20 Rrif)

La presente ordinanza stabilisce la tassa base del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

**Art. 2 Tassa base**

(art. 21 Rrif)

Il Municipio ha fissato il valore di riferimento OM a **122.80**.

La tassa base si ottiene moltiplicando il valore di riferimento OM al coefficiente della categoria d'utenza.

<b>Categoria di utenza</b>		<b>Coefficiente</b>	<b>Tassa base</b>
A	<i>Abitazioni e residenze secondarie</i>	0.96	117.90
B	<i>Esercizi pubblici / Alberghi</i>	1.65	202.60
C	<i>Attività economiche: uffici, commerci, aziende</i>	1.30	159.65

**Art. 3 Esercizio di raccolta**

(art. 9.1 Rrif)

I giri di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono di regola garantiti il lunedì e il venerdì. Per la zona Piazza Centrale e Via Giovannini è organizzata una raccolta supplementare il mercoledì.

**Art. 4 Luoghi di raccolta**

(art. 9.1 / art. 12 Rrif)

- 1 Il deposito di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori è vietato.
- 2 Tutti i giorni tra le 22:00 e le 07:00 e durante i giorni festivi è vietato il deposito dei rifiuti nelle apposite piazze.

**Art. 5 Procedura di tassazione e di esazione**

(art. 24 Rrif)

- 1 I Servizi Finanziari notificano annualmente la tassazione al proprietario dello stabile.
- 2 Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 6 Rimedi di diritto**

(art. 28 Rrif)

- 1 Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- 2 Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.
- 3 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione conformemente agli art. 208 e seguenti LOC.
- 4 Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).

**Art. 7 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2020.

Il Sindaco:



Loris Galbusera

Per il Municipio:



Il segretario:



Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 5789 del 19.05.2020  
Pubblicata all'albo comunale dal 20.05 al 20.06.2020  
In vigore dal 1. gennaio 2020